

COMUNE DI JESOLO

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DI SPETTACOLI VIAGGIANTI E CIRCENSI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 156 del 25/11/2015
in vigore dal 01/12/2015
modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 28/06/2023

INDICE

CAPO I. ATTIVITÀ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE.....	7
Art. 1. Definizioni attività di spettacolo viaggiante.....	7
Art. 2. Individuazione aree spettacolo viaggiante.....	7
Art. 3. Modalità di concessione delle aree.....	7
Art. 4. Autorizzazione all'esercizio dello spettacolo viaggiante.....	8
Art. 5. Presentazione domande e documentazione.....	8
Art. 6. Requisiti di partecipazione e criteri di assegnazione.....	8
CAPO II ATTIVITÀ DI SPETTACOLO CIRCENSE.....	9
Art. 7. Individuazione aree spettacolo circense.....	9
Art. 8. Presentazione domande e documentazione.....	9
Art. 9. Collaudo commissione di vigilanza locali di pubblico spettacolo.....	9
Art. 10. Periodi e criteri per l'esercizio dell'attività circense nel comune.....	10
Art. 11. Obblighi del titolare dell'autorizzazione.....	10
CAPO III DISPOSIZIONI FINALI.....	10
Art. 12. Entrata in vigore.....	10

CAPO I. ATTIVITÀ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE.

Art. 1. Definizioni attività di spettacolo viaggiante.

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a. “attività dello spettacolo viaggiante”: attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento. Tali attività sono quelle classificate per tipologia con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
 - b. “attività fisse dello spettacolo viaggiante”: attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni allestite durante tutto l'anno o per tutta la durata della stagione estiva, di norma da maggio a settembre;
 - c. “attività temporanee dello spettacolo viaggiante”: attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni allestite in occasione di periodi temporali determinati oppure in occasione di eventi o manifestazioni. Le attività temporanee dello spettacolo viaggiante si suddividono in tre tipologie:
 - le attività esercitate in determinati periodi temporali (ad esempio durante le festività natalizie o il periodo estivo);
 - le attività esercitate in occasione di eventi o manifestazioni organizzati dal Comune;
 - le attività esercitate in occasione di eventi o manifestazioni organizzati da soggetti terzi.

Art. 2. Individuazione aree spettacolo viaggiante.

1. Il Comune, con delibera di giunta comunale, avuto riguardo alla destinazione urbanistica delle aree pubbliche e private, individua quelle idonee per lo svolgimento delle attività fisse dello spettacolo viaggiante.
2. Il Comune, con delibera di giunta comunale, anche in deroga alla destinazione urbanistica, tenuto conto delle caratteristiche dell'area sotto il profilo igienico sanitario, della viabilità, sicurezza, quiete pubblica e presenza di idonee predisposizioni di allacciamento alle reti tecnologiche, può individuare in qualsiasi momento:
 - a. aree pubbliche per lo svolgimento delle attività temporanee dello spettacolo viaggiante in occasione di determinati periodi temporali (ad esempio durante le festività natalizie o il periodo estivo);
 - b. aree pubbliche per lo svolgimento delle attività temporanee dello spettacolo viaggiante in occasione di eventi e manifestazioni organizzati dal Comune;
 - c. aree pubbliche o private aperte al pubblico per lo svolgimento delle attività temporanee dello spettacolo viaggiante in occasione di eventi o manifestazioni organizzati da soggetti terzi.

Art. 3. Modalità di concessione delle aree.

1. A seguito dell'individuazione con delibera di giunta comunale delle aree pubbliche di cui all'articolo 2, con apposito provvedimento dirigenziale, viene approvato e pubblicato per un tempo congruo un avviso pubblico di assegnazione delle suddette aree pubbliche, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6, ad eccezione di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.
2. In occasione di eventi o manifestazioni organizzati da soggetti terzi, l'organizzatore dell'evento può richiedere l'individuazione di un'area apposita per l'esercizio delle attività temporanee dello spettacolo viaggiante.

In tal caso sarà l'organizzatore dell'evento, in quanto responsabile dello stesso, che provvederà a selezionare direttamente le imprese dello spettacolo viaggiante sulla base di propri criteri.

Le ditte selezionate dovranno comunque rispettare tutte le altre disposizioni del presente regolamento.

3. Con la delibera di giunta comunale di cui all'articolo 2, può essere definita anche la tipologia delle attrazioni da collocare sulle aree pubbliche ed i periodi di installazione delle attività dello spettacolo viaggiante.

Art. 4. Autorizzazione all'esercizio dello spettacolo viaggiante.

1. L'esercizio dell'attività, anche in forma temporanea, di spettacolo viaggiante è subordinato al rilascio di autorizzazione, ai sensi degli artt. 69 e 80 del T.U.L.P.S del 18/06/31 n. 773, nonché dell'articolo 19 del D.P.R. 24/07/1977 n. 616, rilasciata dal Comune, presso cui è la sede legale della ditta.
2. La durata delle autorizzazioni allo svolgimento dell'attività temporanea di spettacolo viaggiante non può superare i 60 giorni, al cui interno non sono conteggiati i giorni necessari all'allestimento e allo smontaggio, che comunque vanno debitamente autorizzati.
3. Le attrazioni di spettacolo viaggiante costituiscono ramo d'azienda e come tali acquistano l'anzianità di esercizio. In caso di subingresso per atto tra vivi viene riconosciuto al subentrante l'anzianità di frequenza acquisita dalla persona cedente.
Il subentrante non può sostituire l'attrazione prima che siano trascorsi due anni dal subingresso; in caso di decesso del titolare tutti i diritti di anzianità da lui acquisiti sono riconosciuti agli eredi, purché assumano la conduzione e la gestione diretta dell'attività.

Art. 5. Presentazione domande e documentazione.

1. La ditta interessata a svolgere attività dello spettacolo viaggiante presenta al Comune, almeno 30 giorni prima, apposita domanda esclusivamente a pena di irricevibilità attraverso lo Sportello Unico per le Attività Produttive SUAP.
2. La ditta richiedente, a pena di diniego della domanda, dovrà allegare alla stessa, oltre alla documentazione prevista dalla procedura SUAP, anche la seguente documentazione:
 - a. planimetria dell'area pubblica o privata interessata all'installazione;
 - b. copia della polizza assicurativa per eventuali danni causati a terzi dall'attività dello spettacolo viaggiante, per un massimale unico non inferiore a € 500.000,00;
 - c. garanzia della effettiva realizzazione dell'attività autorizzata e del rispetto dei termini di durata dell'autorizzazione, nella forma della polizza fideiussoria o del deposito cauzionale non fruttifero per una somma di € 2.000,00 (duemila);
 - d. dichiarazione del proprietario dell'area, nel solo caso in cui si tratti di area privata, con la quale lo stesso si impegna irrevocabilmente a permettere lo svolgimento sulla stessa dell'attività dello spettacolo viaggiante.
3. L'esito dell'istruttoria delle domande è comunicato ai richiedenti almeno 30 giorni prima della data di inizio dell'installazione. In difetto, l'istanza si intende accettata, fatta salva la possibilità del Comune di imporre divieto di installazione dell'attrazione.

Art. 6. Requisiti di partecipazione e criteri di assegnazione.

1. Lo svolgimento dell'attività è subordinato al possesso dei requisiti personali previsti dall'articolo 11 del R.D. 18 giugno 1931, n.773 (T.U.L.P.S.) e dei requisiti morali previsti dall'articolo 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59.
2. Le ditte partecipanti, a pena di esclusione, dovranno:
 - a. essere in possesso di autorizzazione all'esercizio relativamente all'attrazione oggetto della procedura di assegnazione, alla data di pubblicazione dell'avviso pubblico;

- b. essere in regola con il DURC, in merito alla regolarità contributiva, tributaria e previdenziale e al pagamento del canone unico di occupazione di suolo pubblico;
 - c. non aver violato nell'anno precedente una o più disposizioni del presente regolamento, o essere risultate assenti senza giustificato motivo.
3. Le domande di attività dello spettacolo viaggiante, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, vengono accolte sulla base dei seguenti criteri di priorità:
- a. attrazione di maggiore qualità e innovazione, con assegnazione di punteggio massimo pari al 30%;
 - b. attrazione di più recente costruzione, con assegnazione di punteggio massimo pari al 30%;
 - c. maggiore anzianità di iscrizione al Registro Imprese, in qualità di imprenditore esercente l'attività di spettacolo viaggiante, con assegnazione di punteggio massimo pari al 30%;
 - d. maggiore anzianità di esercizio nel comune di Jesolo, con assegnazione di punteggio massimo pari al 10%.

CAPO II ATTIVITÀ DI SPETTACOLO CIRCENSE.

Art. 7. Individuazione aree spettacolo circense.

1. Il Comune, con delibera di giunta comunale, avuto riguardo alla destinazione urbanistica delle aree pubbliche e private, individua quelle destinate alle attività dello spettacolo circense.
2. Nel caso di mancanza di aree pubbliche o private urbanisticamente destinate alle attività dello spettacolo circense o, in aggiunta alle stesse, la giunta comunale può autorizzare volta per volta con delibera una deroga urbanistica necessaria per la realizzazione dell'attività dello spettacolo circense limitatamente ad aree private, tenuto conto delle caratteristiche dell'area sotto il profilo igienico sanitario, della viabilità, sicurezza, quiete pubblica e presenza di idonee predisposizioni di allacciamento alle reti tecnologiche. La concessione della deroga urbanistica da parte della giunta comunale è facoltativa, non sussistendo un diritto soggettivo del richiedente a svolgere attività dello spettacolo circense in area avente una destinazione urbanistica diversa da quella di cui al comma 1.

Art. 8. Presentazione domande e documentazione.

1. Le domande per le installazioni di attrazioni per attività dello spettacolo circense, a pena di diniego, dovranno pervenire almeno 60 giorni prima dell'inizio dell'installazione, esclusivamente attraverso lo Sportello Unico per le Attività Produttive SUAP.
2. La ditta richiedente, a pena di diniego della domanda di cui al comma 1, dovrà allegare alla stessa, oltre alla documentazione prevista dalla procedura SUAP, anche la seguente documentazione:
 - a. planimetria sulla quale venga individuata l'area interessata dall'installazione;
 - b. copia della polizza assicurativa per eventuali danni causati a terzi dall'attività circense, per massimale unico non inferiore a € 500.000,00;
 - c. dichiarazione del proprietario dell'area privata, con la quale lo stesso si impegna irrevocabilmente a permettere lo svolgimento dell'attività dello spettacolo circense sulla propria area (nel solo caso in cui si tratti di area privata); la dichiarazione, a pena di diniego della domanda, deve essere accompagnata dal documento d'identità del sottoscrittore.

Art. 9. Collaudo commissione di vigilanza locali di pubblico spettacolo.

1. Le strutture da utilizzare per attività dello spettacolo circense, ove previsto, devono essere sottoposte al collaudo da parte della competente commissione di vigilanza locali di pubblico spettacolo.
2. La ditta richiedente, qualora ricorra l'ipotesi di cui al comma 1, deve inviare al Comune apposita istanza corredata della necessaria documentazione unitamente alla domanda almeno 30 giorni prima della data prevista per lo spettacolo.

Art. 10. Periodi e criteri per l'esercizio dell'attività circense nel comune.

1. Le ditte che svolgono attività di spettacolo circense possono esercitare la propria attività nel Comune durante tutto il periodo dell'anno.
2. Per ogni mese è possibile autorizzare una sola ditta a svolgere spettacoli circensi.
3. Ogni ditta, a pena di diniego, può presentare la domanda di cui all'art. 10 riferita ad un solo mese dell'anno.
4. Il periodo di svolgimento dell'attività dello spettacolo circense non può essere superiore a 10 giorni e non è prorogabile. Il citato periodo, inoltre, deve essere ricompreso nello stesso mese solare.
5. Le domande di attività dello spettacolo circense vengono ordinate su base mensile in diverse graduatorie in base alla data di presentazione e, in caso di parità di data, secondo il numero di protocollo assegnato.

Art. 11. Obblighi del titolare dell'autorizzazione.

1. Le ditte che effettuano attività dello spettacolo circense nel Comune devono osservare le norme contenute nel regolamento ed in particolare:
 - a. operare solo se in possesso dell'apposita autorizzazione del Comune;
 - b. installare le attrezzature solo nell'area individuata nell'autorizzazione;
 - c. installare il materiale pubblicitario negli spazi all'uopo predisposti o autorizzati;
 - d. iniziare l'attività dello spettacolo circense solo dopo il collaudo delle strutture;
 - e. lasciare il terreno pulito e sgombero da ogni materiale al termine dell'attività dello spettacolo circense;
 - f. realizzare effettivamente lo spettacolo autorizzato.
2. Le ditte responsabili della violazione di una o più disposizioni previste al comma 1 del presente articolo, nell'anno solare successivo alla violazione saranno escluse dalle eventuali graduatorie per l'esercizio dell'attività di spettacolo circense.

CAPO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12. Entrata in vigore.

1. Il regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione della delibera di consiglio comunale che approva il presente regolamento.